

ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. ROSSI – G.PASCOLI"
Massa

Licei Classico, Linguistico, Scienze Umane



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI

Regolamento di disciplina degli studenti

Il presente regolamento di disciplina si ispira a quanto sancito dal D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 riguardanti lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti nella scuola secondaria e successive modifiche ed integrazioni (nota del 31 luglio 2008 prot. N. 3602/PO). I citati decreti, delegano alle singole istituzioni scolastiche il compito di stabilire le sanzioni disciplinari rispetto alle infrazioni commesse dagli studenti e di indicare l'Organo di garanzia interno al quale lo studente possa presentare ricorso per le sanzioni inflittegli.

Negli articoli seguenti vengono individuati:

- i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nello Statuto delle studentesse e degli studenti e dei doveri indicati nella sezione II del Regolamento di Istituto relativi al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alla situazione organizzativa specifica dell'Istituto;
- le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

Sommario

Art.1 Natura della sanzione disciplinare	3
Art. 2 Scopo della sanzione disciplinare	3
Art. 3 Responsabilità personale responsabilità disciplinare.....	3
Art.4 Sanzione disciplinare e profitto	3
Art. 5 Sanzioni gravi	3
Art. 6 Temporaneità e proporzionalità della sanzione	3
Art. 7 Sanzione disciplinare e diritto allo studio.....	4
Art. 8 Tempestività della sanzione	4
Art. 9 Ricorsi.....	4
Art. 10 Organo di Garanzia.....	4
Art. 11 Composizione dell'Organo di Garanzia.....	4
Art. 12 Convocazione organo di Garanzia.....	5
Art. 13 Validità delle sedute	5
Art. 14 Esecutività dei provvedimenti disciplinari	5
Art. 15 Preparazione delle sedute	5
Art. 16 Mancanze disciplinari.....	5
Art. 17 Sanzioni disciplinari	6
Art.18 Valutazione della gravità del comportamento.....	7
Art.19 Procedure per la sospensione dalle lezioni	7
Art.20 Procedure per la comunicazione dei procedimenti.....	7
Art.21 Riparazione del danno e ripristino della convivenza civica	8
Art.22 Sintesi delle procedure per l'irrogazione dei provvedimenti disciplinari.....	8
Art.23 Quadri riassuntivi delle sanzioni disciplinari	9
QUADRO 1 - VIOLAZIONE DEL DOVERE DI ASSIDUO IMPEGNO E REGOLARE FREQUENZA.....	9
QUADRO 2 - VIOLAZIONE DEL DOVERE DEL RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E DEL REGOLAMENTO	10
QUADRO 3 - VIOLAZIONE DEL DOVERE DEL RISPETTO DELLA PERSONA.....	14

Art.1 Natura della sanzione disciplinare

Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare: l'organo sanzionatore non si limiterà a comminare all'alunno la sanzione disciplinare prevista dal regolamento, ma inquadrerà la stessa in una più ampia strategia di recupero dell'alunno.

Art. 2 Scopo della sanzione disciplinare

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica (art.4, comma 2, d.p.r. 24 giugno 1998, n. 249 e successive modifiche)

Art. 3 Responsabilità personale responsabilità disciplinare

La responsabilità disciplinare è personale. Ove non sia possibile accertare le responsabilità personali non si può ricorrere a sanzioni per tutto un gruppo.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato dall'Organo sanzionatore (docente, dirigente scolastico o suo delegato, Consiglio di classe, Consiglio di Istituto) ad esporre le proprie ragioni (d.p.r. 249 e successive modifiche).

Art.4 Sanzione disciplinare e profitto

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto (d.p.r. 249/98 e successive modifiche) ad eccezione del voto di condotta.

Art. 5 Sanzioni gravi

Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica deliberato dal Consiglio di Classe può essere disposto solo in caso di gravi e/o ripetute infrazioni disciplinari, e, comunque, per un periodo non superiore a quindici giorni (d.p.r. 249/98 e successive modifiche). Sanzioni superiori a 15 giorni debbono essere deliberate dal Consiglio di Istituto in presenza di gravi e ripetute violazioni del regolamento o quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone o per reati che per la loro natura siano tali da ingenerare allarme sociale. In tale caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo o di allarme. In caso di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico (commi 9 e 9bis dell'art.1 del d.p.r. 21 Novembre 2007, n. 235).

Art. 6 Temporaneità e proporzionalità della sanzione

Le sanzioni, salvo quelle previste dal comma 9 bis dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235 sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e al contesto in cui essa ha avuto luogo e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente e anche dell'età in quanto si considerano più gravi le mancanze compiute da studenti che sono maggiorenni o più si avvicinano alla maggiore età. Si considerano aggravanti anche l'aver commesso un'infrazione durante attività scolastiche organizzate fuori dall'ambiente scolastico o nel corso di

attività liberamente gestite quali le assemblee di istituto e di classe, eventuali attività autogestite e durante l'intervallo.

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica (d.p.r. 249/98, e successive modifiche) quali attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica attività di segreteria, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, attività di ricerca, riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole, frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola, etc.

Art. 7 Sanzione disciplinare e diritto allo studio

Le sanzioni non possono ledere il diritto allo studio dell'alunno, ad eccezione del caso in cui venga leso il diritto allo studio degli altri studenti o nei casi previsti dai commi 9 e 9bis dell'art.1 del d.p.r. 21 Novembre 2007, n. 235.

Art. 8 Tempestività della sanzione

Le sanzioni devono essere tempestive per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.

Le sanzioni disciplinari, anche in virtù del loro scopo educativo per tutta la comunità degli studenti, non sono considerate dati sensibili e vengono adottate secondo criteri di trasparenza e pubblicità; sono inserite nel fascicolo personale dello studente con i dovuti "omissis" per i dati che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa.

Art. 9 Ricorsi

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso motivato, entro il termine perentorio di giorni quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di avvenuta comunicazione del provvedimento sanzionatorio all'alunno, se maggiorenne, ovvero ad entrambi i genitori o all'esercente la potestà genitoriale, se l'alunno è minorenni. Il ricorso, motivato a pena di inammissibilità, dovrà essere depositato presso la segreteria dell'Istituto scolastico ed indirizzato al Dirigente scolastico, il quale decide in merito entro cinque giorni se si tratta di nota disciplinare o convoca sempre entro cinque giorni l'organo di garanzia se si tratta di avvertimento scritto o sospensione dalle lezioni. L'organo di garanzia decide entro quindici dalla ricezione in via definitiva. Il provvedimento decisivo è comunicato, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al ricorrente.

Art. 10 Organo di Garanzia

L'Organo di Garanzia interno all'Istituto, previsto dall'art. 5 commi 2 e 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è disciplinato dal presente regolamento e resta in carica per tre anni scolastici.

L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgono all'interno della scuola, in merito all'interpretazione e all'applicazione del presente regolamento e all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Art. 11 Composizione dell'Organo di Garanzia

L'Organo di Garanzia interno della scuola è composto dal Dirigente Scolastico, che ne assume la presidenza, da quattro docenti, tre scelti dal Collegio dei Docenti e uno dal Consiglio di Istituto, da due genitori (uno della sede Pascoli e uno della sede Rossi) e da due studenti che abbiano compiuto 16 anni di età (uno della sede Pascoli e uno della sede Rossi), scelti dal Consiglio di Istituto al proprio interno. Il Dirigente scolastico indicherà, scegliendolo/i tramite sorteggio tra i membri del Consiglio di Istituto, o tra i rappresentanti dei consigli di classe che non fanno parte del Consiglio di

Istituto nel caso la sanzione venga irrogata dal Consiglio di Istituto, un/i membro/i supplente/i per ciascuna componente che sostituirà/anno il/i membro/i titolare/i anche in caso di incompatibilità dovuta a “conflitto di interessi” o di assenza. Il membro impedito ad intervenire deve far pervenire al presidente dell'Organo di Garanzia, almeno tre giorni prima della seduta (possibilmente per iscritto prima della seduta), comunicazione scritta della sua assenza.

Art. 12 Convocazione organo di Garanzia

La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 4 giorni prima della seduta, salvo i casi di urgenza.

Art. 13 Validità delle sedute

L'Organo di Garanzia è valido solo se “perfetto” in prima seduta e se sono presenti la metà più uno dei componenti in carica in seconda seduta. Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese e non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 14 Esecutività dei provvedimenti disciplinari

Il sistema di impugnazioni delineato dall'art. 5 del D.P.R.298 del 1998 come modificato dal d.p.r. 235 del 21 novembre 2007 non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.

L'organo di garanzia decide sia sulla regolarità delle procedure seguite sia sul merito della sanzione prendendo in esame i documenti prodotti sia dal ricorrente che dall'organo che ha irrogato la sanzione. L'Organo di Garanzia può confermare, annullare o ridurre la sanzione.

Art. 15 Preparazione delle sedute

Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente acquisire tutti gli elementi utili all'istruttoria da parte dell'Organo finalizzata al puntuale esame di ogni circostanza della vicenda.

Art. 16 Mancanze disciplinari

Sono mancanze disciplinari tutti quei comportamenti contrari ai doveri degli studenti, di cui alle disposizioni dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (d.p.r. 24 giugno 1998, n. 249 e successive modifiche ed integrazioni) e a quanto indicato nel Regolamento di Istituto, in particolare gli studenti:

- sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio;
- sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;
- nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri sono tenuti a mantenere un comportamento corretto in tutti i momenti e le fasi del percorso formativo comprese le attività svolte fuori dall'orario curricolare e/o dall'ambito scolastico quali i viaggi di istruzione, le visite guidate, gli stage, i gemellaggi, le attività di alternanza scuola – lavoro, la partecipazione a seminari, conferenze ecc.;
- sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento di istituto;

- sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, le suppellettili, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
- condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Nei tre quadri allegati al presente Regolamento art. 23 si individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento.

Art. 17 Sanzioni disciplinari

I tipi di provvedimenti disciplinari, previsti in relazione alle categorie delle mancanze esposte nell'articolo seguente sono elencati di seguito rispettando il criterio di progressiva gravità e comprendono anche le sanzioni indicate espressamente dallo Statuto delle studentesse e degli studenti.

Il provvedimento disciplinare può essere preceduto nei casi meno gravi da richiami orali e/o scritti irrogati dal docente o dal dirigente scolastico. La semplice segnalazione di un comportamento scorretto sul registro, il richiamo verbale o scritto del docente o del dirigente relativo ad un comportamento non grave pur non coerente con le regole della vita scolastica sono da considerarsi misura preventiva e non costituiscono sanzione disciplinare. In quanto misura preventiva comunque, in caso di reiterazione dei comportamenti, è necessario passare alla sanzione disciplinare. In tale ottica non può più essere considerata misura preventiva un numero di richiami sul registro superiore a 2, pertanto al terzo richiamo dovrà essere irrogata la sanzione disciplinare (nota disciplinare).

Si precisa che anche le note sul registro non debbono contenere informazioni che possono far riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte in rispetto del D.Lgs n°196/2003 e del D.M. n°306 /2007, per i quali si potrà procedere con gli "omissis" necessari.

Le sanzioni disciplinari vere e proprie sono:

- Nota scritta: per mancanze lievi e non ripetute che si considerano però rilevanti sul piano disciplinare; è irrogata dal docente che ha rilevato la mancanza anche se non è il docente della classe frequentata dallo studente e consiste in una nota scritta che descrive il comportamento sanzionato, riportata nel fascicolo personale e trasmessa al dirigente e, tramite questi, al coordinatore del consiglio di classe, e alla famiglia; nei casi più gravi il dirigente può decidere di convocare la famiglia. Nel caso in cui la mancanza sia stata segnalata da personale collaboratore scolastico ad un docente o al dirigente scolastico, la sanzione verrà irrogata rispettivamente dal docente che ha ricevuto la segnalazione o dal dirigente scolastico.
- Avvertimento scritto: è irrogato dal dirigente scolastico su propria iniziativa o a seguito di segnalazione del coordinatore, di un docente anche non appartenente al consiglio della classe frequentata dallo studente o del personale scolastico che ha rilevato il comportamento da sanzionare e consiste in una comunicazione da consegnare alla famiglia e da inserire nel fascicolo personale; nei casi più gravi il dirigente può decidere di convocare la famiglia.
- Allontanamento temporaneo dalle lezioni fino a un periodo massimo di 15 giorni: può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari; è una sanzione irrogata dal Consiglio di classe che, quando esercita le proprie competenze in materia disciplinare, deve operare nella composizione allargata (ma non nella forma del collegio perfetto) a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori eletti, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questa).
- Allontanamento temporaneo dalle lezioni oltre i quindici giorni e inferiore al periodo compreso entro il termine delle lezioni: può essere disposto solo in caso infrazioni disciplinari

molto gravi o reiterate dopo allontanamenti temporanei inferiori a 15 giorni o quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone o per reati che per la loro natura siano tali da ingenerare allarme sociale; è irrogato dal Consiglio di Istituto.

- Allontanamento dalle lezioni, fino al termine delle lezioni: irrogato in caso di atti di violenza grave, o comunque in caso di comportamenti connotati da una gravità tale da ingenerare allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, è irrogato dal Consiglio di Istituto.
- Allontanamento dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico ed esclusione dagli scrutini finali e/o dallo esame di Stato conclusivo del corso di studi; è irrogato dal Consiglio di Istituto nei casi di cui al paragrafo precedente connotati da particolare gravità tale da generare un elevato allarme sociale.

Per le infrazioni commesse durante attività organizzate fuori dall'ambito scolastico (visite e viaggi di istruzione, stage, gemellaggi, spettacoli ecc.) i docenti incaricati della vigilanza o il coordinatore del viaggio informano il dirigente scolastico dell'accaduto e predispongono una dettagliata relazione. Il dirigente scolastico deciderà la procedura da attivare sulla base della valutazione della gravità del comportamento. L'organo competente per la sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni rimane il consiglio della classe cui appartiene lo studente. I tempi sopra indicati decorrono dal giorno successivo al rientro in sede.

La nota scritta può essere irrogata direttamente dal docente che ha rilevato la sanzione durante l'attività svolta fuori dall'ambito scolastico al momento del rientro in sede.

In caso di mancanze gravi che possono comportare pericoli per l'incolumità dello studente o di altre persone, il dirigente scolastico può chiedere alla famiglia di provvedere al rientro anticipato dello studente. Tali misura non costituisce sanzione disciplinare.

Art.18 Valutazione della gravità del comportamento

In fase preliminare è il dirigente scolastico a decidere della gravità del comportamento al fine di decidere se irrogare un avvertimento scritto o convocare ~~o meno~~ il Consiglio di classe o il Consiglio di Istituto. Se lo ritiene opportuno il Dirigente scolastico irroga l'avvertimento scritto entro sette giorni da quando è venuto a conoscenza o ha accertato il fatto.

In presenza di attenuanti e/o di aggravanti, e tenuto conto del fatto che la mancanza sia episodica o ripetuta o della presenza o meno del riconoscimento della propria responsabilità, è sempre possibile irrogare una sanzione di grado inferiore o superiore,

Art.19 Procedure per la sospensione dalle lezioni

Procedura di convocazione. Il docente che ha rilevato il comportamento trasmette la richiesta di sanzione al dirigente scolastico, in forma scritta e motivata, tempestivamente e comunque entro *cinque giorni* dal momento in cui è venuto a conoscenza dei fatti o dalla segnalazione dell'infrazione sul registro di classe; il dirigente, dopo aver valutato la gravità del fatto, convoca il C.d.C o il C.D.I in sede disciplinare, ferma restando l'obbligatorietà della partecipazione di tutto il CdC compresa la componente studentesca e quella dei genitori.

Il dirigente scolastico può convocare il C.d.C. o il C. d. I. di propria iniziativa dopo esser venuto a conoscenza del fatto entro sette giorni dalla segnalazione dell'infrazione.

Tempi di convocazione. Il C.d.C. o il C. d. I. devono essere convocati entro e non oltre *cinque giorni* dalla segnalazione dell'infrazione al dirigente scolastico per garantire la tempestività dell'intervento.

Art.20 Procedure per la comunicazione dei procedimenti

Il dirigente scolastico comunica il provvedimento adottato dal docente, dal Dirigente, dal C.d.C o

dal C. d. I. alla famiglia dello studente di norma entro i *cinque giorni* feriali successivi alla delibera dell'organo che ha preso il provvedimento.

Art.21 Riparazione del danno e ripristino della convivenza civica

I provvedimenti disciplinari hanno uno scopo educativo, che deve realizzare anche la riparazione pratica del danno che si è verificato: pertanto in tutti i casi in cui sia possibile ed opportuno, la sanzione sarà accompagnata dall'esecuzione di attività orientate a ripristinare ciò che è stato alterato o danneggiato e a ristabilire le condizioni di civica convivenza quali si convengono ad una comunità scolastica.

Art.22 Sintesi delle procedure per l'irrogazione dei provvedimenti disciplinari

Il provvedimento disciplinare viene irrogato in seguito ad una procedura che ha lo scopo sia di accertare i fatti, sia di garantire il diritto di difesa che la irrogazione della giusta sanzione.

1. L'avvio del procedimento è dato dalla contestazione di una mancanza che il docente fa ad uno studente anche non appartenente ad una sua classe rilevata anche dal personale non docente che è autorizzato a comunicare al docente interessato o al dirigente scolastico i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari. Nei casi di nota disciplinare, la contestazione può essere formulata all'istante sempre in forma scritta, dopo aver invitato lo studente ad esporre le proprie ragioni. Di tale sanzione deve essere avvertito entro cinque giorni il dirigente scolastico e, tramite il dirigente, entro ulteriori cinque giorni, i genitori anche dei maggiorenni o chi ne fa le veci. Lo studente è invitato a controfirmare la contestazione per presa visione; se ciò non avviene il docente annota il comportamento dello studente in margine alla contestazione indicando se possibile anche il motivo di tale rifiuto. Tale comportamento può costituire aggravante nel caso in cui venga riconosciuta la mancata assunzione di responsabilità di fronte a comportamenti palesi di violazione delle norme della vita scolastica. Copia della sanzione è conservata nel fascicolo personale e nel registro dei verbali del Consiglio di classe o del Consiglio di Istituto.

2. Nei casi in cui la sanzione richiesta sia l'ammonizione scritta, il dirigente scolastico convoca lo studente, informa la famiglia se minorenni e, presa nota delle giustificazioni addotte, stabilisce la convocazione dei Genitori e/o fa giungere allo studente e alla famiglia l'ammonizione scritta entro cinque giorni dall'accertamento del fatto. La documentazione relativa alla convocazione dei Genitori e all'ammonizione scritta viene conservata in copia nel fascicolo personale dello studente. Copia della sanzione è conservata anche nel registro dei verbali del Consiglio di classe.

3. Nei casi di allontanamento dalle lezioni di competenza del Consiglio di Classe o del Consiglio di Istituto, il dirigente scolastico o un docente delegato a questa funzione ha il compito di acquisire le informazioni necessarie per l'accertamento dei fatti e le giustificazioni addotte dallo studente, il quale deve essere invitato a presentarsi personalmente di fronte al Consiglio di classe o al Consiglio di Istituto eventualmente con un genitore o chi ne fa le veci se minorenni. In ogni caso deve essere accertata la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evince la responsabilità disciplinare personale dello studente in questione. Il dirigente scolastico deve avvisare in forma scritta la famiglia dell'avvio del procedimento.

4. In seguito il Consiglio di Classe (o il Consiglio di Istituto) stabilisce i provvedimenti da adottare; tale decisione, opportunamente motivata con riferimento esplicito alle mancanze e alle relative sanzioni previste dal presente regolamento e sottoscritta dal dirigente scolastico, viene comunicata integralmente per iscritto alla famiglia dello studente. Nel fascicolo personale dello studente viene conservata copia della verbalizzazione e della documentazione scritta. Copia della sanzione è conservata anche nel registro dei verbali del Consiglio di classe.

Art.23 Quadri riassuntivi delle sanzioni disciplinari

QUADRO 1 - VIOLAZIONE DEL DOVERE DI ASSIDUO IMPEGNO E REGOLARE FREQUENZA

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio, a facilitare la comunicazione con la famiglia in relazione ad assenze, valutazioni e comportamento (art. 3, c.1, Statuto delle Studentesse e degli Studenti nella scuola secondaria e successive modifiche ed integrazioni)

Doveri	Mancaanze disciplinari	Sanzione	Organo competente
1 Puntualità nel portare gli strumenti per lavorare, i compiti assegnati e nel consegnare le verifiche	A Mancato svolgimento dei compiti a casa.	Nei casi A e B nota disciplinare	Docente
	B Dimenticanza dei materiali, dei libri o dei compiti	In caso di reiterazione nelle situazioni A e B (dopo due note disciplinari) o nel caso C avvertimento scritto	Dirigente scolastico
	C Copiatura dei compiti in classe o uso durante i compiti di materiali non consentiti	Il secondo avvertimento scritto comporterà il 6 in condotta.	
2 Correttezza e puntualità nella comunicazione scuola / famiglia (la sanzione disciplinare è comunque irrogata dopo aver preso contatto con la famiglia)	A Assenza non giustificata;	Nei casi A e B nota disciplinare	Docente
	B Reiterata mancanza della presentazione delle giustificazioni (superiore a 5 giorni).	In caso di reiterazione nelle situazioni A e B (dopo due note disciplinari) o nel caso C avvertimento scritto	Dirigente scolastico
	C - Falsificazione di ogni elemento della giustificazione o delle comunicazioni valutative.	Il secondo avvertimento scritto comporterà il 6 in condotta Per quanto riguarda la falsificazione, la reiterazione del comportamento dopo l'avvertimento scritto comporta la sospensione dalle lezioni/sanzioni alternative da 1 a 5 giorni.	Consiglio di classe
3 Regolare frequenza scolastica	A Ritardi in un numero superiore a otto non dovuti alle cause di forza maggiore indicate nel regolamento di istituto	Nota disciplinare In caso di reiterazione (dopo due note disciplinari) avvertimento scritto	Docente Dirigente scolastico
	B Ritardi al rientro intervallo / cambio ora	Il secondo avvertimento scritto comporterà il 6 in condotta	
	C Uscita dall'aula o allontanamento dal gruppo durante viaggi d'istruzione e visite guidate senza permesso	Avvertimento scritto La ripetizione dell'infrazione dopo l'avvertimento scritto comporta la sospensione	Dirigente scolastico Consiglio di classe

		dalle lezioni/sanzioni alternative da 1 a 5 giorni.	
	D Uscita dalla scuola o abbandono dei locali durante visite o viaggi di istruzione senza permesso	Sospensione dalle lezioni/sanzioni alternative da 3 a 10 giorni	Consiglio di classe
4 Rispetto delle attività didattiche	A Disturbo durante le lezioni	Nota disciplinare	Docente
	B Svolgimento di attività non previste nell'ora di lezione	In caso di reiterazione (dopo due note disciplinari) avvertimento scritto Il secondo avvertimento scritto comporterà il 6 in condotta. Nel caso in cui l'azione di disturbo durante le lezioni impedisca il loro svolgimento, in relazione alla gravità del comportamento la sanzione prevista è la sospensione dalle lezioni/sanzioni alternativa da 1 a 10 giorni.	Dirigente scolastico Consiglio di classe
	C Rifiuto di fare lezione senza utilizzare preventivamente i mezzi partecipativi previsti dal regolamento o comunque concordati D Interruzione delle lezioni nella propria o in altre classi nei casi di cui sopra E Presenza senza autorizzazione in spazi o locali della scuola o uso non concordato di tali locali o spazi	Ammonimento scritto In casi di recidiva o in caso di particolare gravità, si irrogherà la SOSPENSIONE DALLE LEZIONI da 1 <i>fino a 15 giorni</i>	Dirigente scolastico Consiglio di classe

QUADRO 2 - VIOLAZIONE DEL DOVERE DEL RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E DEL REGOLAMENTO

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento di istituto (art. 3, c.4, Statuto delle Studentesse e degli Studenti nella scuola secondaria e successive modifiche ed integrazioni). Gli studenti sono tenuti ad usare correttamente le attrezzature, i macchinari, i sussidi didattici le suppellettili ed a non recare danno alle cose.

- Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita scolastica (art. 3, c.5-6, Statuto delle Studentesse e degli Studenti nella scuola secondaria e successive modifiche ed integrazioni)

Doveri	Mancanze disciplinari	Sanzione	Organo competente
1 Rispetto di cose, oggetti, strutture della scuola o degli altri e delle norme	A Danneggiamento dei beni di proprietà ovvero in uso a qualsiasi titolo all'amministrazione scolastica	Nel caso di beni di scarso valore con presenza di superficialità Nota disciplinare	Docente

finalizzate a garantire la sicurezza propria e degli altri		<p>Nel caso in cui il fatto sia grave in relazione al bene danneggiato e alla presenza di negligenza o superficialità o reiterazione AMMONIMENTO</p> <p>In ogni caso deve esser avviata la procedura per ottenere il risarcimento del danno.</p> <p>Nei casi più gravi (presenza di dolo) è prevista la sospensione dalla lezioni/sanzioni alternative da 1 a 15 giorni</p>	<p>Dirigente scolastico</p> <p>Dirigente scolastico</p> <p>Consiglio di classe</p>
	<p>B Introduzione e/o utilizzo di materiali incendiari, esplosivi, armi anche giocattolo, oggetti pericolosi, alcol</p> <p>C Introduzione e/o consumo di sostanze stupefacenti e/o psicotrope nei locali scolastici</p>	<p>Nel caso B avvertimento scritto nei casi meno gravi in relazione al tipo di oggetto o sostanza introdotto e alla quantità</p> <p>Nei casi più gravi di tipo B in relazione alla tipologia di oggetti o di sostanza e lla quantità e nel caso C sospensione dalle lezioni/sanzioni alternative da 1 a 15 giorni</p> <p>- Risarcimento economico e/o ripristino di eventuali danni</p> <p>Nel caso in cui la violazione configuri un pericolo per la comunità scolastica verrà disposto l'allontanamento <i>oltre i 15 gg e/o fino al termine delle lezioni</i> adeguandolo alla gravità della violazione in base al. <i>D.P.R. 235/2007 commi 9 e 9 bis.</i></p> <p>Sospensione oltre 15 giorni</p>	<p>Dirigente scolastico</p> <p>Consiglio di classe</p> <p>Dirigente scolastico</p> <p>Consiglio di istituto</p>
D Spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope	<p>Nel caso in cui la violazione configuri un pericolo per la comunità scolastica verrà disposto l'allontanamento <i>oltre i 15 gg e fino al termine delle lezioni</i> adeguandolo alla gravità della violazione in base al. <i>D.P.R. 235/2007 commi 9 e 9 bis.</i></p>	<p>Consiglio di istituto</p>	

	E Comportamenti caratterizzati da scarso rispetto per l'ambiente	<p>Il DOCENTE SANZIONA CON NOTA DISCIPLINARE; inoltre se opportuno ordina allo studente la pulizia dei locali;</p> <p>Nel caso in cui i comportamenti fossero reiterati AMMONIMENTO SCRITTO</p> <p>Riparazione del danno</p>	<p>Docente</p> <p>Dirigente scolastico</p> <p>Dirigente scolastico</p>
	F Sottrazione volontaria di cose od oggetti appartenenti alla scuola o ad altre persone	<p>Avvertimento scritto</p> <p>Reiterazione del comportamento o particolare gravità legata al valore degli oggetti e all'età dello studente sospensione/sanzioni alternative fino a 15 giorni</p> <p>Restituzione del bene o riparazione del danno</p>	<p>Dirigente scolastico</p> <p>Consiglio di classe</p> <p>Dirigente scolastico</p>
2 Rispetto disposizioni organizzative anche in relazione a visite e viaggi di istruzione o ad attività svolte fuori dall'ambiente scolastico	A Mancato rispetto del regolamento dei laboratori o comportamenti che mettono a rischio la propria o l'altrui sicurezza in ambito scolastico o durante attività scolastiche.	<p>Nota disciplinare per comportamenti che non creano situazioni di pericolo</p> <p>Avvertimento scritto in caso di reiterazione del comportamento o di particolare gravità in relazione al rischio derivato</p> <p>Sospensione dalle lezioni/sanzioni alternative da 3 a 10 giorni in caso di reiterazioni o di particolare rischio generato dal comportamento</p>	<p>- Docente</p> <p>Dirigente scolastico</p> <p>Consiglio di classe</p>
	B Affissione di manifesti fuori dagli spazi destinati	<p>Nota disciplinare</p> <p>Avvertimento scritto in caso di reiterazione del comportamento</p> <p>Riparazione del danno</p>	<p>- Docente</p> <p>Dirigente scolastico</p>
	C Imbrattamento, manipolazione o sottrazione del registro di classe	Nota disciplinare in caso di imbrattamento	- Docente dell'ora
	D Manipolazione e/o sottrazione del registro dell'insegnante	Avvertimento scritto in caso di reiterazione del comportamento o di cancellazione di informazioni	Dirigente scolastico

		Sospensione dalle lezioni/sanzioni alternative da 2 a 15 giorni in caso di reiterazioni o di distruzione anche parziale del registro	Consiglio di classe
	E Inserimento di programmi software pirata nei computer della scuola.	Sospensione dalle lezioni/sanzioni alternative da 2 a 15 giorni Riparazione del danno	Consiglio di classe Dirigente scolastico
	F Visione di siti non consentiti dal regolamento di istituto durante l'utilizzo scolastico dei computer.	Avvertimento scritto In caso di reiterazione del comportamento, sospensione dalle lezioni/sanzioni alternative da 2 a 15 giorni	Dirigente scolastico Consiglio di classe
	H Alterazione dei programmi informatici e telematici della scuola o dei dati in essi contenuti	Avvertimento scritto Sospensione dalle lezioni/sanzioni alternative da 2 a 15 giorni	Dirigente scolastico Consiglio di classe
3 Rispetto del divieto di ingresso non autorizzato di estranei	A Facilitazione dell'ingresso non autorizzato di estranei	Il DIRIGENTE SCOLASTICO SANZIONA CON AMMONIMENTO	In casi di recidiva si riunirà il CONSIGLIO di CLASSE e irroggerà la SOSPENSIONE DALLE LEZIONI da 1 <i>fino a 15 giorni</i> . In caso di gravità, in relazione ai comportamenti di chi è entrato, si riunirà il CONSIGLIO DI ISTITUTO per SOSPENDERE <i>oltre i 15 giorni</i> in base al D.P.R. 235/2007 art.4, comma 6, comma 9 e 9 bis.
4 Rispetto divieto di fumo nei locali e negli spazi aperti di pertinenza dell'Istituto	A Fumo di sigarette tradizionali o elettroniche	Sanzione previste dalle norme di legge ogni volta che lo studente viene sorpreso a fumare In caso di reiterazione del comportamento, nell'ordine: Nota disciplinare Avvertimento scritto Sospensione/sanzioni alternative da 1 a 5 giorni	Docente delegato Docente Dirigente scolastico Consiglio di classe

QUADRO 3 - VIOLAZIONE DEL DOVERE DEL RISPETTO DELLA PERSONA

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo di Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi (art. 3, c.2, Statuto delle Studentesse e degli Studenti nella scuola secondaria e successive modifiche ed integrazioni)

Doveri	Mancanze disciplinari	Sanzione	Organo competente
1 Comportamento rispettoso e corretto verso docenti, compagni e personale scolastico anche in relazione alla protezione dei dati personali	A Comportamenti verbali aggressivi, ingiuria, diffamazione, turpiloquio e derisione nei confronti di studenti, personale ATA docenti e DS.	<p>Nei casi meno gravi per l'entità dell'offesa e per l'età dello studente che ha violato il comportamento e di quello che lo ha subito nota disciplinare</p> <p>In caso di reiterazione del comportamento o di maggiore gravità in relazione al tipo di offesa, all'età dello studente che ha violato il comportamento e di quello che lo ha subito e al mezzo utilizzato per diffonderla o al contesto in cui è avvenuto il fatto avvertimento scritto.</p> <p>In caso di inefficacia delle precedenti sanzioni o di particolare gravità del caso in relazione al tipo di offesa, e al mezzo utilizzato per diffonderla o al contesto in cui è avvenuto il fatto e all'età dello studente che ha violato il comportamento e di quello che lo ha subito sospensione/sanzioni alternative da 3 a 15 giorni.</p> <p>In caso di inefficacia delle precedenti sanzioni o lesive della dignità della persona sospensione oltre i 15 giorni e fino al termine dell'anno scolastico in particolare in relazione all'età dello studente.</p>	<p>Docente</p> <p>Dirigente scolastico</p> <p>Consiglio di classe</p> <p>Consiglio di istituto</p>
	B Comportamenti verbali aggressivi ingiuria, diffamazione e derisione nei confronti di persone diversamente abili.	<p>Avvertimento scritto.</p> <p>In caso di inefficacia delle precedenti sanzioni o di particolare gravità del caso in relazione al tipo di offesa, all'età dello</p>	<p>Dirigente scolastico</p> <p>Consiglio di classe</p>

	<p>studente che ha violato il comportamento e di quello che lo ha subito e al mezzo utilizzato per diffonderla o al contesto in cui è avvenuto il fatto sospensione/sanzioni alternative da 5 a 15 giorni.</p> <p>Nel caso in cui l'ingiuria la diffamazione o la derisione nei confronti di persone diversamente abili sia particolarmente grave la sospensione dalle lezioni può essere superiore a 15 giorni e fino al termine dell'anno scolastico..</p>	Consiglio di istituto
C Utilizzazione di cellulari, apparecchiature di registrazioni video e foniche nei locali scolastici durante le attività senza autorizzazione del DS o del Docente	<p>Nota disciplinare</p> <p>In caso di reiterazione del comportamento avvertimento scritto.</p> <p>In caso di inefficacia delle precedenti sanzioni sospensione/sanzioni alternative da 1 a 5 giorni.</p>	<p>Docente</p> <p>Dirigente scolastico</p> <p>Consiglio di classe</p>
D Inosservanza dell'invito a non utilizzare cellulari, apparecchiature di registrazioni video e foniche nei locali scolastici durante le attività senza autorizzazione del DS o del Docente	<p>Avvertimento scritto.</p> <p>In caso di inefficacia delle precedenti sanzioni sospensione/sanzioni alternative da 2 a 7 giorni.</p>	<p>Dirigente scolastico</p> <p>Consiglio di classe</p>
E Diffusione non autorizzata di registrazioni foniche, immagini o video realizzate all'interno della scuola	<p>Avvertimento scritto.</p> <p>In caso di inefficacia delle precedenti sanzioni o nel caso in cui le immagini o le registrazioni contengano elementi che possono offendere le persone o violare norme relative alla protezione di dati personali sospensione/sanzioni alternative da 3 a 15 giorni.</p> <p>In caso di inefficacia delle precedenti sanzioni o nel caso in cui i le informazioni o le immagini diffuse siano offensive e lesive della dignità della persona, in relazione anche all'età</p>	<p>Dirigente scolastico</p> <p>Consiglio di classe</p> <p>Consiglio di istituto</p>

	dello studente, sospensione oltre i 15 giorni e fino al termine dell'anno scolastico..	
F Diffusione di materiali inneggianti al razzismo e/o a discriminazioni culturali, etniche, religiose, politiche.	Avvertimento scritto. In caso di inefficacia delle precedenti sanzioni o di particolare gravità del caso in relazione al tipo di offesa, all'età dello studente e al mezzo utilizzato per diffonderla o al contesto in cui è avvenuto il fatto sospensione/sanzioni alternative da 2 a 10 giorni.	Dirigente scolastico Consiglio di classe
H Aggressioni fisiche a Docenti, studenti, personale ATA, DS.	- Sospensione dalle lezioni/sanzioni alternative da 10 a 15 giorni - Allontanamento dalla comunità scolastica	- Consiglio di classe - Consiglio di istituto

Delibera n. 41 del 9 marzo 2016 del Consiglio di Istituto
Massa 9 marzo 2016

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Dott. Antonio Mundo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993